



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

**Approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
con Delibera n° 33 del 29 maggio 2018**

INDICE:

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 Osservanza delle norme di carattere edilizio

Art. 3 Definizione di passo carrabile. Tipologie

Art. 4 Definizione di Suolo Pubblico

Art. 5 Condizioni per la realizzazione dei passi carrabili

Art. 6 Normativa applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili

Art. 7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni

Art. 8 Passi carrabili temporanei

Art.9 Dissuasori di sosta, segnaletica orizzontale, installazione di specchio parabolico

Art. 10 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale.

Art. 11 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

Art. 12 Casi particolari di autorizzazione

Art. 13 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali

Art. 14 Parere preventivo per il rilascio autorizzazione

Art. 15 Canone o tassa di concessione - Assoggettabilità – Modalità di quantificazione

Art.16 Servizio Rimozioni

Art. 17 Disposizioni transitorie

Art.18 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme

Art. 19 Durata titolo autorizzativo

Art. 20 Controlli e sanzioni

Art. 21 Norme finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale l'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali nonché alla modificazione o regolarizzazione di quelli preesistenti alla sua entrata in vigore, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Art. 2 Osservanza delle norme di carattere edilizio.

Le disposizioni del presente Regolamento vanno osservate in correlazione alle prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio del Comune di Lavagna, alle altre norme comunali ed alle norme di legge statali e regionali.

Art. 3 Definizione di passo carrabile. Tipologie.

- 1) Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (Art. 3 c.1 n° 37 Cds; Art. 22 Cds – Artt. 46 e 141 Reg. Cds);
- 2) Gli accessi indicati al precedente comma si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati ed accessi misti (rif. art. 44, c. 2 del Reg. C.d.S.);
- 3) I passi carrabili possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":
 - a) PASSO CARRABILE CON MANUFATTO (nel seguito definito "Passo Carrabile"): costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona immediatamente antistante il passo carrabile (non sul lato opposto) vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada, reso noto con l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione forzata. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che rientrano nella definizione dell'articolo 44 comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507;
 - b) PASSO CARRABILE A RASO (nel seguito definito "Accesso Carrabile"): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o in quanto posto alla medesima quota della carreggiata stradale): ricorre tale tipologia in ogni caso in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il posizionamento del relativo segnale e quindi la vigenza del divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico che, altrimenti, potrebbe essere destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del posizionamento del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Lavagna nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che non rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.

Art. 4 Definizione di Suolo Pubblico.

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a

servitù di godimento/uso pubblico o di pubblico passaggio.

Art. 5 Condizioni per la realizzazione dei passi carrabili.

- 1) Per gli accessi/passi carrabili l'eventuale cancello/barriera posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato di almeno 5 metri dal limite stradale allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso;
- 2) Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare il cancello/barriera, sarà obbligatorio l'utilizzo di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza;
- 3) Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento nè di installazione di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza. In tal caso l'eventuale successiva installazione del cancello o di altri sistemi di interdizione all'accesso veicolare a protezione della proprietà laterale comporterà l'obbligo di ottenere una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento;
- 4) Nel caso in cui gli accessi/passi carrabili non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.

Art. 6 Normativa applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili.

- 1) La realizzazione/modificazione degli accessi/passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 2) La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 7, comma 3, lett. a) del presente regolamento (m 2,50), è sottoposta alla procedura autorizzatoria prevista all'articolo 11, fatta salva comunque la necessità di acquisire eventuali diverse autorizzazioni di natura urbanistico-edilizia.

Art. 7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni.

Gli accessi/passi carrabili su strade urbane o extraurbane devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 45 e 46 Reg. C.d.S.):

- 1) Accessi alle strade urbane:
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno m.12. In ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
 - b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

I competenti uffici comunali valuteranno per eventuali deroghe le situazioni che presentano immissioni da strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione veicolare.

2) Accessi alle strade extraurbane:

- a) La distanza minima dalle intersezioni è di 30 m (strada locale extraurbana);
- b) Gli accessi vanno ubicati laddove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo; vanno realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;
- c) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

3) Prescrizioni di carattere generale per la realizzazione/modificazione/cessazione degli accessi/passi carrabili. Dimensioni minime e massime:

- a) Gli accessi/passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa tra un limite minimo di m. 2,50 ad un limite massimo di m.12,00; in casi particolari possono essere concesse deroghe per misure inferiori, qualora la necessità venga adeguatamente motivata nella Relazione Tecnica Illustrativa prevista nell'art. 11;
- b) Qualora l'accesso/passo carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo, suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali di passo carrabile;
- c) Limitatamente agli accessi/passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero di aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00: in tali casi la Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 11, dovrà contenere specifica e adeguata motivazione;
- d) Qualora per la realizzazione dell'accesso/passo carrabile debbano essere effettuati interventi riguardanti:
 - suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo, ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;
 - verde pubblico e/o privato, alberature;
 - infrastrutture stradali, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.;
 - servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.);
 - altre tipologie di interventi;

per l'esecuzione delle relative opere deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte degli Uffici Tecnici preposti e/o altro soggetto pubblico o privato. La realizzazione degli interventi è subordinata anche al possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico e/o di regolamentazione della circolazione. I lavori su suolo pubblico e/o sede stradale vanno eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ente/Uffici eventualmente interessati;

e) Qualora la realizzazione dell'accesso/passo carrabile sia inserita in un più ampio intervento edilizio (nuovo immobile, ristrutturazione di immobile esistente, ecc.) il termine dell'intervento indicato alla successiva lettera f) coincide con quello del titolo urbanistico-edilizio posseduto comprensivo delle eventuali varianti;

f) Nel caso siano necessari interventi indicati alle precedenti lettere d) e/o e) la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili può essere presentata solo al termine di tali interventi. L'utilizzo dell'accesso/passaggio carrabile sarà comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 11. Il termine degli interventi deve essere attestato da comunicazione di fine lavori;

g) La realizzazione dell'accesso/passaggio carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali a seguito della cessazione dello stesso in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente sono comunque poste a carico dell'intestatario od avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori andrà effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dai competenti Uffici Tecnici preposti;

h) Le autorizzazioni e le prescrizioni in esse contenute sono emanate facendo comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge;

i) Con apposito provvedimento sono dettate le norme tecniche di dettaglio relative alla modulistica ed alla definizione delle tariffe di istruttoria, di sopralluogo, di voltura e di rilascio del segnale stradale di passo carrabile.

Art.8 Passi carrabili temporanei.

Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

I passi carrabili provvisori seguono in genere le norme e l'iter previsto per quelli definitivi.

Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorché non possano essere osservate le normali distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) è completato da un'iscrizione riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art.9 Dissuasori di sosta, segnaletica orizzontale, specchi parabolici.

A protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati al richiedente, in caso di comprovata necessità e comunque previa presentazione di richiesta corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

- 1) dissuasori fisici della sosta (panettoni, fittoni, paletti, ecc...) sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - a) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, il dissuasore non crea ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione; contestualmente all'installazione del dissuasore, dovrà essere realizzata una segnaletica stradale orizzontale della misura minima di 1 metro quadrato in corrispondenza dello stesso.
- 2) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta ai sensi dell'Art. 152 del Regolamento attuativo del C.d.S
- 3) specchi parabolici sull'opposto lato stradale se l'uscita con veicoli dal passo/ accesso carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc...)

I dispositivi di cui ai punti precedenti possono essere altresì imposti in fase di rilascio di autorizzazione dall'Ufficio Passi Carrabili anche se non espressamente richiesti dall'utente in caso se ne ravvisi la necessità.

L'acquisto, l'installazione e la manutenzione di qualunque elemento accessorio previsto nel presente articolo sono comunque a cura, spese e responsabilità del titolare dell'autorizzazione cui

afferiscono.

Art. 10 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale.

- 1) Senza la preventiva autorizzazione non possono essere stabiliti/attivati nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1 del C.d.S.);
- 2) Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Lavagna per l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 11 del presente regolamento;
- 3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 4) Nel territorio del Comune di Lavagna, i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma 5, devono essere individuati dall'apposito segnale, previo ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nel presente Regolamento;
- 5) per i passi carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, modificazione e regolarizzazione, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di passo carrabile. Il segnale viene rilasciato solo a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da richiedere all'Ufficio preposto. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Lavagna nella zona antistante il passo carrabile a raso non vigono il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.

Art. 11 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione.

Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni:

- 1) Presentazione di apposita domanda, in bollo, redatta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Passi Carrabili. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia formulata in relazione all'esercizio di una attività economica, il soggetto richiedente dovrà utilizzare esclusivamente il canale informatico del SUAP.
- 2) Ricevuta in originale del pagamento dei diritti di segreteria effettuata c/o la Tesoreria Comunale secondo le tariffe vigenti;
- 3) Ricevuta in originale del versamento della tariffa per il rilascio del cartello stradale - se richiesto- secondo le tariffe vigenti;
- 4) Ulteriore N° 1 marca da bollo da applicare all'autorizzazione;
- 5) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) N° 1 copia della planimetria in scala 1:100/1:200 da cui risulti evidenziata in modo chiaro l'area pubblica su cui insiste il richiesto passo carrabile;
 - b) N° 1 copia stralcio della mappa catastale dell'area su cui insiste il richiesto passo carrabile;
 - c) N° 1 certificato catastale dal quale risulti la proprietà dell'immobile al servizio del quale il passo carrabile è richiesto;
 - d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - e) Fotocopia della delibera od autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale) o, in assenza dell'amministratore, nulla osta

unanime di tutti i proprietari ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di avere pieno titolo per la presentazione dell'istanza in oggetto;

f) Documentazione fotografica dello stato di fatto da almeno due prospettive;

g) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità urbanistico-edilizia dell'area e/o dei manufatti destinati alla sosta dei veicoli per i quali è richiesto il passo carrabile;

h) nell'eventualità si tratti di passo carrabile temporaneo di cantiere, quindi con durata definita, deve esserne dichiarata la scadenza;

i) Eventuale parere preventivo di cui al successivo art. 14, se rilasciato;

6) Istruttoria comprensiva di sopralluogo per la verifica della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e del presente Regolamento. L'Ufficio preposto alla definizione dell'istruttoria può riservarsi di richiedere eventuale ulteriore documentazione;

7) Qualora dall'istruttoria e/o dal sopralluogo emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento attraverso l'invio di comunicazione agli uffici ed enti interessati per i seguiti di competenza. In tale caso la pratica resta sospesa fino all'acquisizione dell'esito delle valutazioni effettuate dai predetti uffici/enti e dei connessi provvedimenti;

8) Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10 bis);

9) Al termine dell'istruttoria con esito positivo vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto e/o richiesto) da parte del competente Ufficio Passi Carrabili;

10) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile e di evidenziare l'ampiezza del passo carrabile ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga rilasciato il rilascio del predetto segnale al fine di permettere agli utenti stradali di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

b) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere all'Ufficio Passi Carrabili, l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato; le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nel presente articolo;

c) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione o dell'avente titolo, di comunicare entro il termine di 30 giorni dall'evento qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile servito dall'accesso/passo carrabile; entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante;

d) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Passi Carrabili entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Passi Carrabili il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;

f) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo non oltre 30 giorni dalla scadenza presentando una nuova domanda con le procedure previste dal presente articolo.

Art. 12 Casi particolari di autorizzazione.

- 1) Per la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili non regolarizzati entro il termine previsto dall'articolo 234 c.d.s. deve essere presentata istanza con le modalità previste dall'articolo 11 del presente regolamento;
- 2) La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'accesso/passo carrabile alla data indicata;
- 3) L'Ufficio Passi Carrabili, verificata l'idoneità della documentazione presentata, valuta la possibilità di deroga, alle condizioni di cui all'art. 7, degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero di fabbricato esistente per cui sia stata accolto il cambio di destinazione d'uso. In caso di valutazione positiva gli accessi/passi carrabili possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui possa sussistere l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 5 (arretramento o automatismo) del presente regolamento;
- 4) Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del Regolamento di Esecuzione e artt. 5 e 7 del presente Regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal precedente capoverso, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

Art. 13 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali.

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora l'accesso/passo carrabile di nuova realizzazione debba essere posto a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, possono essere ampliate, in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale. In tali casi può trovare applicazione anche quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera c) che prevede la possibilità di deroga alla suddivisione degli accessi.

Art. 14 Parere preventivo per il rilascio autorizzazione.

L'ufficio Passi Carrabili può rilasciare parere preventivo al solo fine della presentazione di pratica edilizia per la realizzazione di passo carrabile su strada pubblica o di uso pubblico all'area laterale, destinata alla sosta avente destinazione d'uso lo stazionamento/circolazione dei veicoli

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- N° 1 copia della planimetria in scala 1:100/1:200 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso da cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato l'accesso/passo carrabile, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.;
- N° 1 copia della planimetria in scala 1:100/1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare;
- Le planimetrie indicate ai punti precedenti possono essere contenute in unico elaborato;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e ricevuta versamento spese di istruttoria;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto da almeno due prospettive.

- Dichiarazione di conformità alle norme che regolano l'attività edilizia anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.
- Relazione Tecnica illustrativa relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed attestante in particolare:
 - ubicazione del passo carrabile: via e civico;
 - identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;
 - larghezza dell'accesso/passo carrabile; nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
 - tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta dalla strada ovvero senza cancello, ecc.); nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio;
 - tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passo carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);
 - ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale);
 - necessità o meno di opere che interessino la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;
 - distanza dalle intersezioni prevista in relazione alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) definita all'articolo 7, commi 1, lett. a), (strade urbane) e 2, lett. a), (strade extraurbane) per gli accessi/passi carrabili nuovi;
 - rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;
- rispetto delle norme dell'art. 16 del Codice della Strada, relativo alle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; dell' art. 17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e dell' art. 18, relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
- rispetto delle norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S richiamate dagli articoli del punto precedente;

La richiesta di parere preventivo e la richiesta di autorizzazione seguono un iter amministrativo disgiunto e pertanto il rilascio di parere preventivo favorevole non costituisce atto autorizzativo alla costruzione di nuovo passo carrabile.

Art. 15 Canone o tassa di concessione - Assoggettabilità – Modalità di quantificazione.

- 1) I titolari di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile sono soggetti al pagamento del canone di concessione o della tassa di occupazione suolo pubblico periodico parametrato alla larghezza ed all'ubicazione dell' accesso/passo carrabile, sulla base delle vigenti norme, a seconda che il Comune di Lavagna applichi il canone o la tassa di occupazione suolo pubblico; nel caso di passi carrabili a raso di cui al precedente art. 3 c. 3 lettera b) l'obbligo di pagamento consegue alla richiesta di occupazione suolo pubblico con la richiesta di apposizione del cartello prescritto che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.;
- 2) Al fine della corretta applicazione del suddetto canone/tassa, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nell'amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all'accesso stesso;
- 3) L'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione

del canone/tassa.

Art.16 Servizio Rimozioni.

- 1) Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell' art.158 del Codice della Strada; suddetto divieto non derogabile nemmeno per i veicoli del titolare dell'atto autorizzatorio;
- 2) L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma, rilasciato dal Comune di Lavagna a seguito di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" degli organi che spletano servizio di polizia stradale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile;
- 3) Per gli accessi/passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, limitatamente ad una profondità massima di m 5 dal confine con l'area pubblica.

Art. 17 Disposizioni transitorie.

- 1) Le autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) si ritengono valide fino alla scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, fatto salvo l'eventuale controllo da parte dell'Ufficio Passi Carrabili che individui problematiche che facciano ritenere necessario l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 5 (arretramento o automatismo) del presente regolamento;
- 2) Le autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e di fatto scadute, vanno rinnovate ai sensi del presente Regolamento;
- 3) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento devono essere presentate con le procedure ed alle condizioni di cui all'articolo 11.

Art.18 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme.

- 1) Nel territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada;
- 2) L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di Esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, sono punite ai sensi del Codice della Strada;

Art. 19 Durata titolo autorizzativo.

I titoli autorizzativi relativi ai passi carrabili sono di norma permanenti in quanto correlati ad occupazioni di carattere stabile che, presupponendo in genere l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di opere visibili realizzate a seguito del rilascio di un atto autorizzatorio, hanno durata pari o superiore ad un anno e, comunque non superiore a 29 anni, come

disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone o tassa, sono computate per intero.

L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 20 Controlli e sanzioni.

- 1) L'Ufficio Passi Carrabili provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, per la verifica della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazione e per la verifica delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento e dell'idoneità allo stazionamento o transito di veicoli;
- 2) Qualora venissero riscontrate difformità e/o violazioni di carattere edilizio, sarà data comunicazione agli uffici competenti per le verifiche e gli eventuali provvedimenti;
- 3) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e/o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92 s.m.i.);
- 4) Si applicano altresì le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni);
- 5) Le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di accesso/passaggio carrabile, sono punite dal Codice della strada ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e articolo 22, commi 11 e 12;
- 6) Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e di regolamento e quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di euro 300,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 21 Norme finali.

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 10 gg. dalla pubblicazione;
- 2) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento dovranno essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- 3) Per le richieste di autorizzazione/modificazione/regolarizzazione nonché per le richieste di parere preventivo presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. L'Ufficio potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al presente regolamento.
- 4) La tariffa per il rilascio del cartello di passo carrabile è determinata annualmente; in sede di prima applicazione è stabilita in € 30,00
- 5) I diritti di segreteria per l'istruttoria delle pratiche sono determinate annualmente ed in sede di prima applicazione, i diritti di segreteria, nel caso di voltura, sono stabiliti in € 20,00